



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROBERTO
CASTELLANI"

Tel. 0574/1842001-1842002 - C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it,

poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.castellaniprato.edu.it>



PROTOCOLLO IN PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Introduzione

Poiché il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere a una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime "società" nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

Legge 29 maggio 2017 n.71

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo nell'istituto per l'anno scolastico:

- nomina di un docente referente a scuola
- specifica formazione del personale scolastico sul tema
- rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica "peer education", collaborazione con ex alunni
- tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti
- collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità
- presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico di enti, associazioni, istituzioni, operatori, rete Internet, per redigere un piano d'azione integrata nelle scuole e una banca dati per monitorare il fenomeno, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto
- specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO
CASTELLANI”

Tel. 0574/1842001-1842002 - C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it,

poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.castellaniprato.edu.it>



Sommario

1. Bullismo: caratteristiche generali.....	3
1.1 Cos'è il bullismo.....	3
1.2. Chi è il bullo.....	3
1.3 Le forme del bullismo.....	3
1.4 Cosa non è bullismo.....	3
2. Cyberbullismo: caratteristiche generali.....	4
2.1 Cos'è il cyberbullismo.....	4
2.2 Tipologie di cyberbullismo.....	4
2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze.....	5
2.4 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica.....	5
3. Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.....	7
3.1 I ruoli della scuola.....	7
3.2 La prevenzione.....	7
3.3 La gestione dei casi di bullismo.....	9
3.4 La gestione dei casi di cyberbullismo.....	11
4. Siti d'interesse.....	13



1. Bullismo: caratteristiche generali

1.1 Cos'è il bullismo

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bulli) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime);
- i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

1.2. Chi è il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

1.3 Le forme del bullismo

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- **verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **indiretto**: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

1.4 Cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.



Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2. Cyberbullismo: caratteristiche generali

2.1 Cos'è il cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2 Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- *Flaming*: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- *Harassment*: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- *Cyberstalking*: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- *Denigration*: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- *Impersonation*: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In



certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- *Trickery e Outing* la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- *Exclusion*: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- *Sexting*: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo però non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video "postati" possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.



2.4 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Si specifica che non esiste un reato specifico di bullismo e cyberbullismo, ma le condotte dei bulli possono costituire una fattispecie di reato già previsto nel nostro codice, tra cui:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzato D.lgs 7/2016)
- la diffamazione (art. 595/3 c.p.)
- la minaccia (art. 612 c.p.)
- il danneggiamento (art. 635 c.p.)
- molestie (art. 660 c.p.)
- stalking (art. 612 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 comma III c.p.)
- detenzione o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)
- morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- danneggiamento (art. 610 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

1. il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
2. la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROBERTO
CASTELLANI"

Tel. 0574/1842001-1842002 - C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it,

poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.castellaniprato.edu.it>



all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3. Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

3.1 I ruoli della scuola

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

1. la prevenzione
2. l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

3.2 La prevenzione

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROBERTO
CASTELLANI"

Tel. 0574/1842001-1842002 - C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it,

poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.castellaniprato.edu.it>



Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

LIVELLO SCUOLA:

1. Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
2. Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
3. Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
4. Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
5. Attività formative rivolte ai docenti.
6. Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
7. Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
8. Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
9. Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
10. Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
11. Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

LIVELLO CLASSE:

1. Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
2. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
3. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education.
4. Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
5. Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola, (progetti).
6. Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, l'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

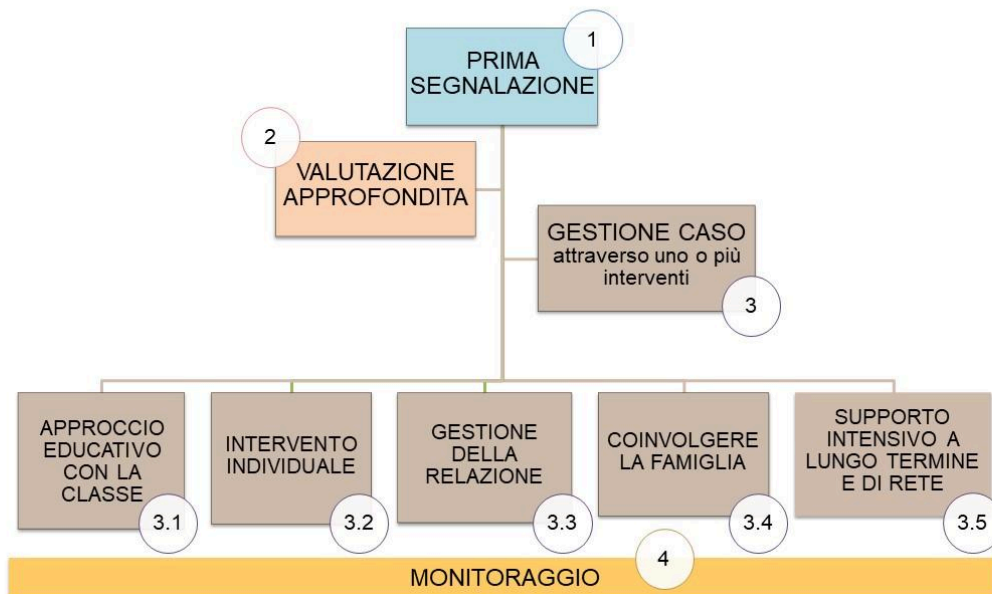
3.3 La gestione dei casi di bullismo

La gestione dei casi di bullismo si articola in diverse fasi elencate nell'immagine che segue.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



3.3.1 Prima segnalazione

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

Chi fa la segnalazione: chiunque (vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA).

Chi può accogliere la segnalazione: tutti nella scuola (DS, docenti, personale ATA).

La segnalazione avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo reperibile sia sul sito della scuola sia presso apposita scatola posta nei diversi plessi dell'Istituto.

3.3.2 Valutazione approfondita

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte.

Lo scopo è quello di valutare la tipologia e la gravità per poter definire il successivo tipo di intervento. La valutazione potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di



situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

Da chi viene fatta: team specializzato.

Con chi viene fatta: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori.

La valutazione avviene attraverso la compilazione da parte del team specializzato di un modulo composto dalle seguenti aree:

1. introduzione (volta a definire i comportamenti e la loro gravità e frequenza)
2. sofferenza della vittima, sintomatologia del bullo, fenomenologia (caratterizzazione del gruppo e del contesto)
3. decisione finale con assegnazione di un codice:
 - **verde** (da monitorare con interventi preventivi in classe)
 - **giallo** (episodio di bullismo sistematico)
 - **rosso** (livello di urgenza).

3.3.3 Gestione del caso

A seconda del codice assegnato al caso gli interventi possono essere suddivisi come segue:

VERDE	GIALLO	ROSSO
➤ approccio educativo con la classe	➤ intervento individuale (con psicologo e insegnanti con competenze trasversali) ➤ gestione delle relazioni ➤ coinvolgere la famiglia	➤ intervento individuale (con psicologo e insegnanti con competenze trasversali) ➤ coinvolgere la famiglia ➤ supporto intensivo a lungo termine e di rete (personale esterno specializzato)

Qualora il team abbia valutato il caso come un episodio di bullismo sistematico e abbia ritenuto opportuno un intervento con le studentesse e gli studenti, gli insegnanti di classe (o almeno alcuni di loro) dovranno essere coinvolti nell'intervento con l'intera classe. Lo scopo principale è quello di responsabilizzare il gruppo e sensibilizzarlo rispetto alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, cercando di lavorare sulle dinamiche presenti, sul riconoscimento della sofferenza della vittima e sui processi (es. empatia).

L'intervento educativo con la classe è consigliabile quando:

- tutto il gruppo-classe è stato coinvolto nell'accaduto
- quando il livello di sofferenza della vittima e di gravità non è molto elevato
- quando nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.



Dopo che il team ha classificato il caso come bullismo sistematico, si può valutare l'opportunità di proporre un'azione individuale di sostegno per il bullo e/o per la vittima, soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione.

Interventi individualizzati con il bullo:

- Potenziamento di specifiche competenze e abilità: attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative.
- Colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione.
- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo violi. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

Interventi individualizzati con la vittima:

- Interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari.
- Potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

La gestione della relazione

Questo tipo di intervento, che si rivolge a tutti gli attori in campo, si muove su due piani: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

- **Mediazione:** prevede di preparare gli studenti coinvolti ad un incontro condiviso finalizzato a trovare una soluzione al problema. Occorre creare un clima di ascolto, favorire le condizioni di avvicinamento delle parti coinvolgendo le risorse della scuola e prevedendo l'intervento di uno o due mediatori che sono figure specifiche, formate sul tema.
- **Interesse condiviso:** questo metodo prevede il coinvolgimento dell'intero gruppo affinché sia più facile che emerga una soluzione condivisa al problema del bullo e della vittima. Ciò avviene attraverso una serie di colloqui e interviste, non solo con gli attori ma anche con i c.d. spettatori. Quello dell'interesse condiviso è un metodo non accusatorio ma riparatorio, con il quale il bullo, attraverso colloqui individuali, condivide con il conduttore la preoccupazione per la sofferenza della vittima. Questo metodo non



è adatto per un approccio ai casi più gravi di bullismo e cyberbullismo, richiede molto tempo per poter procedere al colloquio e necessita di follow up di monitoraggio frequenti.

3.3.4 Monitoraggio

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta degli interventi, una volta messe in atto le diverse azioni, il passaggio successivo sarà quello del monitoraggio. Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita). In particolare, si dovrebbero prevedere almeno due momenti: a breve termine, entro una settimana, e a lungo termine, dopo circa un mese.

3.4 La gestione dei casi di cyberbullismo

In aggiunta agli interventi previsti per la gestione dei casi di bullismo, che sono applicabili anche al fenomeno del cyberbullismo, e oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro quest'ultimo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l'educazione nei confronti dei minori coinvolti (sia vittime che responsabili di illeciti) assicurando l'attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche:

- **oscuramento del contenuto nel web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.
- **ruolo della scuola nel contrasto al fenomeno:** la scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
- **ruolo del Dirigente Scolastico:** al Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittime e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.
- **ammonimento del questore:** in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROBERTO
CASTELLANI"

Tel. 0574/1842001-1842002 - C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it,

poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.castellaniprato.edu.it>



ultraquattordicenni, nei confronti di un altro minore e non sia ancora proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- **ruolo di Polizia Postale ee Associazioni Territoriali:** la Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

***** PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:**

Genitori: prendono tempestivamente un appuntamento con la referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola.

Alunni: possono rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso a qualsiasi altra persona dell'istituto scolastico.

Docenti: si rivolgono al coordinatore di classe oppure al referente per il bullismo.

4. Siti d'interesse

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com>